



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2010

=====

ADDI' 11/11/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUCONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 514

Oggetto:

Composizione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente "Interventi a sostegno della famiglia".  
Revoca della DGR 1593/2002.



514 11 NOV. 2010 PC

**OGGETTO:** Composizione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente "Interventi a sostegno della famiglia". Revoca della DGR 1593/2002.

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTO** l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio, che individua le funzioni del Presidente della Regione;
- VISTO** altresì l'articolo 72 che prevede l'istituzione con legge regionale dell'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni;
- VISTA** la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA** la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente "Interventi a sostegno della famiglia";
- VISTO** in particolare l'articolo 10 della l.r. 32/2001 che istituisce presso la Giunta regionale l'Osservatorio permanente sulle famiglie che svolge in particolare i seguenti compiti:
- studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali;
  - valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;
  - presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;



514 11 NOV. 2010 *PC*

- d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia;

ATTESO CHE l'articolo 10 della l.r. 32/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), stabilisce inoltre che:

- a) i membri dell'Osservatorio sono nominati, ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello Statuto, dalla Presidente della Regione, che individua, altresì, il presidente, scegliendolo tra i membri dell'Osservatorio stesso;
- b) l'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi e può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari;
- c) la Giunta regionale individua la struttura competente ad assicurare all'Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento.

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;


VISTO in particolare l'articolo 29 della l.r. 6/2002 per il quale "il regolamento di organizzazione disciplina le procedure e gli eventuali compensi di natura economica relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza dell'amministrazione regionale, non riservate al consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaudatori e componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 371 e l'articolo 387 del r. r. 1/2002 in materia di incarichi e compensi a componenti di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati;

RITENUTO opportuno:

- a) assicurare all'interno dell'Osservatorio permanente sulle famiglie la presenza dei dirigenti della struttura regionale direttamente interessata e di soggetti esperti nel campo della sociologia della famiglia e di studi sulle problematiche familiari, nonché di rappresentanti delle associazioni degli enti locali e di rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite ed operanti a livello regionale;



514 11 NOV. 2010 *Ph*

b) individuare la struttura competente a supportare il funzionamento dell'Osservatorio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2002, n. 1593 concernente "Legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32: 'Interventi a sostegno della famiglia'. Osservatorio permanente sulle famiglie.", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2003, n. 663, che stabilisce la composizione del citato organismo in base ai criteri di cui all'articolo 10, comma 2, vecchio testo, ora sostituito dall'articolo 1, comma 16, lettera a) della l.r. 3/2010;

RITENUTO necessario, nonché opportuno, revocare la precedente DGR 1593/2002 ed individuare la nuova composizione dell'Osservatorio permanente sulle famiglie;

VISTO l'articolo 3, comma 3, della l.r. 32/2001 che prevede, nelle more dell'adozione del nuovo piano socioassistenziale, l'individuazione da parte della Giunta regionale degli interventi ritenuti prioritari e dei criteri per la loro attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2005, n. 1177 concernente "L.r. 7 dicembre 2001, n. 32 "Interventi a sostegno della famiglia". Individuazione degli interventi prioritari, nonché delle modalità e dei criteri di riparto dei fondi disponibili";

VISTO in particolare il punto 2 del dispositivo della DGR 1177/2005, per il quale una quota non superiore al 5 per cento delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. H41515 inerente l'attuazione degli interventi di cui alla l.r.32/2001 è finalizzata per le attività dell'Osservatorio Permanente sulle Famiglie di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2001;

all'unanimità.

### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

A) l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio, di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente "Interventi a sostegno della famiglia" è composto da:

- 1) il direttore della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia, o un suo delegato;
- 2) il direttore della direzione regionale competente in materia di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria, o un suo delegato;



514 11 NOV. 2010 Pa

- 3) cinque esperti nel campo della sociologia della famiglia e degli studi sulle problematiche familiari, designati dall'assessore competente in materia di politiche sociali e famiglia, con funzioni di comitato tecnico scientifico dell'osservatorio;
  - 4) un rappresentante dei comuni del Lazio, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Lazio (ANCI Lazio);
  - 5) un rappresentante delle province del Lazio, designato dall'Unione Province d'Italia - Lazio (UPI Lazio);
  - 6) cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie, individuate dall'assessore competente in materia di politiche sociali e famiglia, costituite ed operanti a livello regionale, designati dalle rispettive associazioni;
  - 7) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
- B) i componenti dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 32/2001, sono nominati con decreto della Presidente della Regione, che ne individua altresì il Presidente su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali e famiglia. I componenti cessano dall'incarico nel termine previsto dall'articolo 55, comma 4, dello Statuto. I componenti di cui alla lettera A), punti 1) e 2), rimangono in carica per il periodo in cui mantengono il relativo incarico;
- C) qualora entro quarantacinque giorni dalla data della ricezione della richiesta inviata dalla Regione, non siano pervenute all'assessore competente per le politiche sociali e famiglia, le designazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) della lettera A), dalla Presidente della Regione, su proposta del suddetto assessore, provvederà comunque alla nomina dei componenti dell'Osservatorio, purché il numero dei componenti di cui è possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell'Osservatorio stesso. L'integrazione dei membri eventualmente mancanti all'atto della costituzione è effettuata con provvedimento successivo;
- D) l'Osservatorio può consultare i dirigenti delle strutture regionali competenti in relazione delle materie che intende affrontare;
- E) le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un dipendente regionale designato dal Direttore regionale della Direzione Politiche sociali e Famiglia. Il Direttore regionale competente in materia di personale, demanio e patrimonio provvede ad assegnare dei locali idonei arredati ed attrezzati per le necessità dell'Osservatorio e ad incrementare di una unità in servizio la Direzione regionale Politiche sociali e Famiglia per consentire lo svolgimento dei compiti derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio;
- F) ai componenti dell'Osservatorio esterni all'Amministrazione regionale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";




514 11 NOV. 2010 *Be*

- G) il Presidente dell'Osservatorio, qualora il suddetto organismo vuole avvalersi, oltre che delle strutture regionali, anche di enti specializzati o enti universitari per attività di analisi e ricerca in materia di politiche familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2001, ne dà comunicazione; entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, alla struttura competente, la quale, nel rispetto della normativa vigente, provvederà ad adottare gli atti necessari;
- H) l'Osservatorio adotta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti un proprio regolamento di funzionamento entro trenta giorni dal suo insediamento;
- I) l'Osservatorio trasmette una relazione semestrale sull'attività svolta alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare permanente competente per materia;
- L) è revocata la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2002, n. 1593 concernente "Legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32: 'Interventi a sostegno della famiglia'. Osservatorio permanente sulle famiglie.", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2003, n. 663.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ROMA 17 NOV. 2010

